

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 716

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DELL'OSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1992

---

Nuova misura dell'indennità speciale in favore dei ciechi  
parziali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 21 novembre 1988, n. 508, venne istituita, per la prima volta, una speciale indennità non reversibile di lire 50.000 mensili per dodici mensilità in favore dei cittadini riconosciuti ciechi con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Per effetto dell'adeguamento automatico della suddetta indennità, stabilito dal comma 4 del menzionato articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, tale indennità viene in atto corrisposta agli aventi diritto nella misura di lire 78.470 mensili per dodici mensilità.

Con il presente disegno di legge si desidera procedere, sia pure gradualmente, verso una maggiore consistenza della indennità che, per ragioni di economia, il legislatore del 1988 aveva fissato in lire 50.000 mensili.

Detta indennità, certamente valida in linea di principio, risulta macroscopica-

mente ancora inadeguata come intervento assistenziale, dato che la stessa viene corrisposta «al solo titolo della minorazione».

Il provvedimento, comunque, si armonizza pienamente con i principi sanciti dalla legge quadro sui diritti dei portatori di *handicap* del 5 febbraio 1992, n. 104.

Infatti, l'indennità speciale di cui si richiede l'aumento ha la funzione di favorire, seppure in parte, il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale.

Il cittadino, riconosciuto cieco, con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, trova notevoli difficoltà nella vita di relazione, pari a quelle del cieco assoluto quando agisce in ambiente buio o con scarsa luce.

La differente entità tra l'indennità di accompagnamento e quella speciale deriva esclusivamente dalla suddetta circostanza.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'indennità speciale non reversibile, istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in favore dei cittadini riconosciuti ciechi con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, viene elevata di lire 50.000 mensili per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico dell'indennità di cui al comma 1 sarà calcolato con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

